

OGGETTO: **CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA
FRUIZIONE ANTICIPATA - RISPETTO A SETTEMBRE 2020 - DELLE ULTIME
QUATTRO SETTIMANE (D.L. 16/06/20, N. 52)**

L'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16/06/2020, n. 52 ^(*), in vigore dal 17 giugno scorso (ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» n. 151), **consente ai datori di lavoro che abbiano fruito della cassa integrazione guadagni in deroga ^(**) (Cigd) per quattordici (9+5) settimane – diciotto (13+5) settimane per quelli con unità operative in Emilia-Romagna** (da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS 29/2020) –, **di ricorrervi per ulteriori quattro settimane anche prima dell'1 settembre 2020**, ferma restando «*la durata massima di diciotto settimane (ventidue per i datori di lavoro con unità operative nella nostra regione, ndr) considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente*».

La qual cosa in deroga a quanto previsto dall'art. 22 del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020) - nel testo vigente dal 19 maggio scorso, a seguito delle modifiche apportatevi dal decreto-legge n. 34/2020 - ai sensi del quale le ultime quattro settimane di Cigd possono essere fruito solamente nel periodo 1 settembre-31 ottobre 2020, con l'eccezione dei «*datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche*», ai quali è consentito il ricorso anche prima (solo in teoria, almeno alla data di chiusura di questo Notiziario, tenuto conto della mancanza delle necessarie istruzioni ufficiali, dell'INPS e/o del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che li identifichi con certezza; e ciò nonostante il d.l. n. 34/2020 sia in vigore dal 19 maggio 2020, e quindi l'Istituto di previdenza e il dicastero abbiano avuto ben 32 giorni per diramarle).

I datori di lavoro che debbano ricorrere alla Cigd sono invitati a contattare il funzionario di riferimento di API SERVIZI RAVENNA s.r.l. e/o l'Area Lavoro e Relazioni industriali.

^(*) **Art. 1, comma 1, primo periodo, del d.l. n. 52/2020**

«*In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. (...)*»

^(**) La cassa integrazione guadagni in deroga spetta ai lavoratori che non possono ricorrere agli ammortizzatori «ordinari» previsti dal d.lgs. n. 148/2020 (Cassa integrazione guadagni ordinaria, FIS e Fondi di solidarietà bilaterale - CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2015), ovvero ne abbiano goduto fino a raggiungere i limiti temporali massimi previsti dalle rispettive normative (CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25 e 29 del 2020).